
## La proprietà intellettuale e la tutela dei beni informatici (software e banche dati)

Diritto dell'informatica, servizi informatici e sicurezza dei dati Università di Pisa

Fernanda Faini



## **QUADRO NORMATIVO**



## Normativa internazionale ed europea (1)

#### Trattati e convenzioni internazionali, quali

- Convenzione di Berna per la protezione opere letterarie e artistiche 1886, rivista negli anni
- Universal Copyright Convention 1952, rivista negli anni
- accordo TRIPs 1994
- trattati del WIPO 1996
- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo → art. 27, comma 2
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea → art. 17, comma 2 (dedicato al diritto di proprietà)
- direttive europee → le più rilevanti 91/250/CEE (abrogata dalla 2009/24/CE), 96/9/CE, 2001/29/CE, 2004/48/CE, 2006/115/CE, 2006/116/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE, 2014/26/UE, 2017/1564 e, più di recente, le direttive 2019/789 e 2019/790

## Normativa internazionale ed europea (2)

Esigenza di omogeneità, di dimensione sovranazionale maggiormente adeguata e di migliore bilanciamento tra diritti

direttiva (UE) 2019/790 del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (recepimento negli ordinamenti nazionali entro il 7 giugno 2021)

- cerca di adeguare il diritto d'autore all'evoluzione tecnologica e al mutato scenario, costellato da nuovi attori, modelli di business e servizi digitali e mira a raggiungere l'equilibrio tra i diversi diritti e interessi degli autori, degli operatori dell'industria culturale e dei provider
- norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni, l'agevolazione nell'ottenimento delle licenze e il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e degli altri materiali

## Normativa nazionale (1)


#### Fondamento indiretto in un complesso combinato di norme costituzionali

- art. 2 (diritti inviolabili)
- art. 4 (progresso materiale o spirituale della società)
- art. 9 (cultura e ricerca scientifica e tecnica)
- art. 21 (libera manifestazione del pensiero)
- art. 33 (libertà dell'arte e della scienza)
- art. 35 (tutela del lavoro)
- art. 41 (libertà di iniziativa economica)
- art. 42 (diritto di proprietà)
- art. 117, comma 2, lett. r) della Costituzione → prevede per le opere dell'ingegno la potestà legislativa esclusiva dello Stato

## Normativa nazionale (2)

- art. 2575 e ss., codice civile (libro V, titolo IX, capo I)
- legge 633/1941 → varie modifiche come il d.lgs. 518/1992 (attuazione direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore) e il d.lgs. 169/1999 (attuazione direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati)
- delibera 680/13/CONS Agcom → regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica ai sensi del d.lgs. 70/2003

## IL DIRITTO D'AUTORE



### Oggetto del diritto

- opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono a scienze, letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione → ampia latitudine dell'oggetto di protezione
- programmi per elaboratore
- banche dati o database

(art. 2575 c.c. e art. 1, legge 633/1941)

## Acquisto del diritto (1)

Titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore: creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale (art. 2576 c.c. e art. 6, legge 633/1941)

per avere protezione, la creazione intellettuale deve avere **estrinsecazione** nel mondo materiale, concretizzarsi in una forma oggettivata e percepibile e non essere solo un'idea astratta (libera e non protetta come bene giuridico)

## Acquisto del diritto (2)

Art. 2, legge 633/1941 riporta un'elencazione non esaustiva, ma esemplificativa di opere dell'ingegno che ricadono sotto la protezione della normativa: opere letterarie, scientifiche, didattiche, musicali, fotografiche

acquisizione automatica dei diritti collegati,

non è richiesta alcuna formalità

Sono protette anche le **opere cosiddette derivate** «senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria», dove il carattere creativo è legato all'elaborazione successiva.

#### **Autore**

Artt. 7 e 8, legge 633/1941

- è reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle **forme d'uso** o è annunciato come tale (recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione)
- dell'opera collettiva è autore chi organizza e dirige la creazione
- delle elaborazioni è autore l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro

#### Opere realizzate dalle amministrazioni

con impegno di denaro pubblico

spetta il diritto d'autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome e a loro conto e spese

(art. 11, legge 633/1941)

## **TUTELA GIURIDICA**



#### Diritti morali

Irrinunciabili, inalienabili e imprescrittibili, quale il diritto ad essere riconosciuto l'autore, ossia il diritto alla paternità dell'opera

(art. 20 ss., legge 633/1941)

### Diritti patrimoniali o di utilizzazione economica

## Diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, originale o derivato,

nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge

Durata diritti di utilizzazione economica → 70 anni dopo la morte

(art. 12 ss. e 25, legge 633/1941)

I diritti attengono a facoltà esclusive e indipendenti quali riproduzione, modifica e distribuzione, comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico

### comportano l'escludibilità,

dal momento che le utilizzazioni sono precluse a soggetti diversi dal titolare, se non autorizzate nei limiti e modi che il titolare stabilisce → l'utilizzo da parte di terzi avviene legittimamente con l'autorizzazione da parte dell'autore per mezzo di una licenza

## Rivoluzione tecnologica e opere digitali

La società digitale si caratterizza per **semplicità**, **economicità** e **rapidità** nell'acquisizione e diffusione dei dati e delle opere digitali, a causa delle mutate condizioni spazio-temporali e dell'ubiquità della rete; tali aspetti si declinano in:

- facilità di fruizione, circolazione, diffusione, riproduzione di opere digitali
- nuove forme di creazione, utilizzazione, riproduzione di opere

Difficile adattamento della disciplina e problematica applicazione della proprietà intellettuale, adeguata alla realtà analogica e basata sul controllo della circolazione:

- opera non ha più i limiti del corpus mechanicum
- difficile controllare e limitare la circolazione
- nella rete spesso contenuti "di seconda mano" (riutilizzati e ridistribuiti)
- nuovi modelli economici e di espressione della creatività (opere derivate e collettive, user generated content, mash-up e wiki)
- nuove possibili forme di violazione dei diritti (peer-to-peer e file sharing)
- diritti di proprietà intellettuale si scontrano con le istanze di conoscenza e apertura

### Misure tecnologiche di protezione

Il diritto, per ottenere efficace tutela nel mondo digitale, accompagna la tutela giuridica anche con la possibile tutela tecnica

rende "impossibile" la condotta illegittima

#### Misure tecnologiche di protezione

comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a **impedire o limitare atti non autorizzati** dai titolari dei diritti

(applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, o uso limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione)

(art. 102 quater, legge 633/1941)

# Informazioni elettroniche sul regime dei diritti e DRM

- informazioni elettroniche sul regime dei diritti → semplificano la gestione dei diritti e della tutela giuridica → «identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione» (art. 102 quinquies, legge 633/1941)
- digital rights management (DRM) → si riferisce all'insieme delle tecnologie informatiche e telematiche che si occupano della gestione in forma digitale dei diritti → sistemi che combinano misure tecnologiche di protezione e i cosiddetti rights expression languages (RELs), che consentono la gestione elettronica delle facoltà di utilizzazione, l'identificazione, la tracciabilità e il sistema di pagamento

## Disposizioni afferenti a dimensione digitale

In considerazione della specificità della rete e del suo funzionamento:

- diritto di comunicazione al pubblico comprende «la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente» → c.d. upload
- esentati dal diritto di riproduzione «gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali » (art. 68-bis) → copia in senso tecnico include la realizzazione di copie cache
- consentita «la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro» (art. 70)
- eccezioni e limitazioni «quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari» (art. 71-novies).

#### **Eccezioni**

Necessarie per consentire il bilanciamento con diritti e interessi diversi, meritevoli di tutela, quali il diritto di informazione, il diritto alla conoscenza, il diritto di cronaca e lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica (art. 65 ss., legge 633/1941)

- articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso: libera riproduzione o
  comunicazione se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata,
  purché si indichino fonte, data e nome dell'autore, se riportato (art. 65)
- discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico: libera riproduzione o comunicazione, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, in riviste o giornali anche telematici, purché indichino fonte, nome dell'autore, data e luogo (art. 66)
- riassunto, citazione o riproduzione di brani o parti di opera per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica o se effettuati a fini di insegnamento o ricerca scientifica, l'utilizzo deve avvenire per finalità illustrative e non commerciali (art. 70)
- la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione (art. 68)
- pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico (art. 70)

#### Regolamento Agcom – delibera n. 680 del 2013 (1)

## Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative

- ✓ disciplina le attività dell'Agcom in materia di tutela del diritto d'autore online e le procedure a tutela del diritto d'autore online
- ✓ il titolare può presentare un'istanza all'Agcom, chiedendo la rimozione qualora ritenga che un'opera digitale sia stata resa disponibile su una pagina Internet in violazione della legge sul diritto d'autore → modello reso disponibile su <u>www.ddaonline.it</u>
- ✓ procedimento → eventuali controdeduzioni dei prestatori di servizi, nonché dell'uploader e dei gestori della pagina
- ✓ in assenza di adeguamento spontaneo, qualora sia ritenuta sussistente la violazione, l'Autorità esige la rimozione selettiva delle opere digitali o la disabilitazione dell'accesso alle opere o al sito, a seconda dei casi
- ✓ avverso i provvedimenti dell'Agcom è ammesso il ricorso davanti al giudice amministrativo

### Regolamento Agcom – delibera n. 680 del 2013 (2)

Poteri di Agcom hanno sollevato **reazioni critiche**, in considerazione del fatto che sono provvedimenti di cancellazione di contenuti pubblicati online in mancanza di una norma che li preveda e al di fuori di un processo davanti all'autorità giudiziaria — dubbi sull'attribuzione da parte della legge di un potere così incisivo all'Autorità

- ordinanze 10016 e 10020 del 26/09/2014 del TAR Lazio a seguito del ricorso presentato da associazioni → rilevante e non manifestamente infondata la questione e rimesso alla Corte costituzionale il giudizio di legittimità costituzionale delle norme, su cui Agcom ha approvato il regolamento, in relazione agli artt. 21, 24 e 25, Cost.
- sentenza della Corte Costituzionale n. 247 del 21 ottobre 2015 → ritenuto inammissibili le ordinanze per i «molteplici profili di contraddittorietà, ambiguità e oscurità nella formulazione della motivazione e del petitum» → disposizioni non attribuiscono espressamente all'Agcom un potere regolamentare, anche se non ha negato possa desumersi
- sentenze 4100 e 4101 del 2017 del TAR Lazio → ha respinto i due ricorsi

### Regolamento Agcom – delibera n. 680 del 2013 (3)

Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 luglio 2019, n. 4993 → teoria dei poteri impliciti per riconoscere la potestà normativa in capo all'Agcom; viene riconosciuto all'Agcom il potere di adottare provvedimenti amministrativi volti a prevenire o inibire condotte violative del diritto d'autore in rete, richiamando la funzione di vigilanza ad essa assegnata → non implica la diretta possibilità di sanzionare il mancato rispetto degli ordini di rimozione del contenuto dal sito o di oscuramento dello stesso; di conseguenza annullamento parziale del regolamento nella parte in cui è prevista per l'Agcom la possibilità di irrogare sanzioni a fronte dell'inottemperanza delle misure inibitorie disposte

## **LICENZE**



#### Diritto d'autore e licenze

Diritto d'autore comporta **l'acquisizione automatica dei diritti**, lo sfruttamento dei diritti e la connessa tutela → **Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)** svolge attività di intermediazione per la gestione dei diritti d'autore → ha ruolo sotto il profilo probatorio

necessario porre attenzione alla titolarità dei contenuti e dei dati che si intende pubblicare, evitando di ledere i diritti d'autore e/o altri diritti di privativa.

In caso di opere di altri soggetti, l'autorizzazione all'utilizzo con certi limiti e in certe forme avviene per mezzo di contratto di licenza d'uso

La **licenza** è un contratto o altro strumento negoziale, nel quale sono definite le modalità di utilizzo di ciò che è protetto da diritto d'autore, sono stabilite le utilizzazioni consentite

#### Licenze chiuse - closed

Soluzione tradizionale

all rights reserved – "tutti i diritti riservati"

si usa il simbolo © tradizionalmente per indicare il titolare del **copyright** (ma non è necessario → con la creazione si generano i diritti) ↓

L'utente potrà limitarsi a fruirne, ma, senza l'autorizzazione dell'autore, non potrà copiare, ripubblicare o modificare

### Licenze aperte - open

Si basano sul modello

some rights reserved – "alcuni diritti riservati" ↓

più che stabilire quali sono i limiti di utilizzabilità, tendono a garantire una serie di diritti → poste alcune condizioni, possibilità di pubblicare o utilizzare

**copyleft** (in contrapposizione al copyright) permesso d'autore (unico vincolo è l'attribuzione)

Es. Creative Commons

## **Creative Commons (1)**



Sistema giuridico semplice, modulare e flessibile che risponde all'esigenza di agevolare la libera circolazione delle opere dell'ingegno e della cultura, aumentare i contenuti liberamente disponibili in rete e facilitare la diffusione di opere digitali  $\rightarrow$  equilibrio tra le esigenze di protezione dei creatori e di accesso degli utenti  $\rightarrow$  indicano libertà concesse e a quali condizioni.

In tutte le licenze Creative Commons l'autore:

- autorizza a riprodurre e distribuire a fini non commerciali, senza scopo di lucro,
- richiede che ogni copia o opera derivata indichi l'autore, attribuzione della paternità – Attribuzione (BY)



#### Il titolare dei diritti può

- non autorizzare usi prevalentemente commerciali Non commerciale (NC)
- non autorizzare opere derivate, ossia la possibilità di modificare le opere e crearne altre - Non opere derivate (ND)
- permettere opere derivate, imponendo però di rilasciare con la stessa licenza aperta - Condividi allo stesso modo - Share-Alike (SA)







## **Creative Commons (2)**



https://creativecommons.org e www.creativecommons.it

Divieto di apposizione di misure tecnologiche di protezione dei diritti concessi, in coerenza con gli obiettivi di condivisione che si prefiggono

A livello internazionale anche CC0 → rinuncia a tutti i diritti Le combinazioni di queste scelte generano 6 licenze CC













#### "Forme" della licenza

- legal code → licenza giuridica vera e propria, espressa in linguaggio tecnico-giuridico
- commons deed → contenuto essenziale della licenza comprensibile a chiunque, versione user-friendly del legal code; identificato con la sigla e l'icona relativa alla licenza
- digital code o machine readable code → il formato digitale → insieme di metadati, ricercabili dai motori di ricerca; i metadati descrivono gli elementi chiave della licenza, applicando all'opera un codice che la rende ricercabile dai motori di ricerca abilitati, facilitandone la circolazione

Varie versioni, dovute a modifiche e aggiornamenti: l'ultima è la 4.0, tradotta anche in italiano


## Policy di piattaforme digitali

- Google → <a href="https://policies.google.com/terms">https://policies.google.com/terms</a>
- Instagram → <a href="https://help.instagram.com">https://help.instagram.com</a>
- Facebook → <a href="https://www.facebook.com/policies">https://www.facebook.com/policies</a>

## LA TUTELA DEI BENI INFORMATICI: SOFTWARE E BANCHE DATI



### **SOFTWARE**



#### **Software**

Insieme di istruzioni espresse in qualsiasi linguaggio o codice, atte in modo diretto o indiretto a far eseguire all'elaboratore una funzione e ottenere determinati risultati → realtà astratta sia nella sua componente testuale, sia nella sua componente concettuale

per l'esecuzione dell'hardware è necessaria la **traduzione** in istruzioni del linguaggio macchina tramite compilazione, che trasforma il **codice sorgente** (linguaggio comprensibile all'uomo) in un programma equivalente in linguaggio macchina (**codice oggetto o eseguibile**)

Due qualità lo assimilano agli altri oggetti della proprietà intellettuale:

- uso è non-rivale → più individui possono utilizzare lo stesso software senza che l'utilizzo degli uni diminuisca l'utilità degli altri
- uso è non-escludibile almeno in linea di principio → non si può impedire ad altri di utilizzare un software una volta che ne abbiano accesso se non adottando misure giuridiche o tecnologiche che limitino l'accesso

#### Protezione del software

Per rendere escludibile il suo uso è necessario l'intervento umano:

- misure tecniche → misure di protezione possono impedire usi non autorizzati → in specifico la distribuzione del solo software compilato impedisce la modifica del programma oppure il controllo di verifica della validità della licenza al momento del collegamento a Internet
- misure giuridiche → disciplina della proprietà intellettuale lo rende escludibile, subordinando il lecito utilizzo al consenso del titolare (monopolio temporaneo)

Disciplina del diritto d'autore ("opere utili"), dopo un dibattito in cui è stata ipotizzata anche la tesi della **tutela brevettuale** → programmi per elaboratore non sono considerati invenzioni (art. 45, comma 2, d.lgs. 30/2005); di conseguenza, "in quanto tali" sono esclusi dalla protezione brevettuale, tuttavia un software può essere brevettato se presentato come un "metodo" o come "mezzo tecnico che implementa un metodo".

## Modello giuridico di tutela (1)

Tutela del diritto d'autore, quali opere dell'ingegno, ai sensi della **legge 633/1941**, come successivamente modificata:

- i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore
- esclusi dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce (artt. 1 e 2)

#### Diritto composto da:

- diritti morali → irrinunciabili, inalienabili e imprescrittibili, quale il diritto alla paternità, ossia ad esserne riconosciuto l'autore
- diritti patrimoniali → escludibilità: le utilizzazioni sono precluse a soggetti diversi se non autorizzati nei limiti e modi che il titolare stabilisce. Riproduzione, adattamento, modifica, distribuzione (art. 64 bis ss.) Principio dell'esaurimento del diritto → la prima vendita di una copia del

programma esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia

## Modello giuridico di tutela (2)

Autorizzazione avviene per mezzo del **contratto di licenza d'uso** → autorizzazione a usare il software con certi limiti e in certe forme → stabilisce utilizzazioni consentite giuridicamente agli utenti.

Diritti inderogabili di colui che ha diritto a usare copia del programma, non soggetti ad autorizzazione del titolare (art. 64-ter ss., legge 633/1941):

- copia di riserva (backup), quando necessaria
- tentare la decompilazione per realizzare nuovi prodotti che con il software interoperino (a certe condizioni)
- riprodurre, tradurre, adattare, trasformare, effettuare ogni modifica necessaria per l'uso del programma conformemente alla sua destinazione, compresa la correzione di errori
- osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento per determinare idee
   e principi su cui è basato ogni elemento del programma

# SOFTWARE DI TIPO PROPRIETARIO E OPEN SOURCE



#### Differenza tra programmi informatici

- di tipo proprietario → closed source
   Non è reso disponibile il codice sorgente
- a codice sorgente aperto → open source
   È reso disponibile il codice sorgente → possibilità di accesso, utilizzo, studio, modifica del codice

#### La differenza sta nella disponibilità del codice sorgente

inteso come "la forma letteraria" del programma, leggibile e modificabile dall'uomo; attraverso l'accesso al codice sorgente si può conoscere l'intera architettura ed è possibile qualsiasi intervento modificativo sulla struttura



codice sorgente è il nucleo essenziale del programma

### Software di tipo proprietario (1)

L'uso è ristretto da

- misure giuridiche (clausole contrattuali, diritto d'autore)
- misure tecnologiche

uso viene permesso con una licenza

Di regola è trasferita solo copia del software compilato (codice oggetto) e l'autorizzazione consiste nella facoltà di installarlo.

Oltre all'impedimento "di fatto" è impedito giuridicamente dal diritto d'autore: l'attività di decompilazione è vietata

 $\downarrow$ 

Metodo top-down, sviluppo pianificato

### Software di tipo proprietario (2)

#### Aspetti problematici del sofware proprietario

- impossibilità o difficoltà di uso per sviluppare altri prodotti (deve essere chiesta l'autorizzazione)
- frequente limitazione dell'uso a chi paga il corrispettivo economico
- perdita di libertà e democraticità → si privano i soggetti della libertà di conoscere e contribuire
- perdita nella diffusione di conoscenza e di utilità sociale

# Software open source (1)

Nuovo paradigma produttivo, filosofico e sociale → diversa impostazione giuridica ed economica

#### Origini

Richard M. Stallman anni '70

Nel 1984 iniziò il progetto di un sistema operativo non proprietario, che denominò GNU; nel 1991 ne mancava il nucleo operativo (kernel), pubblicato da Linus Torvalds con il nome Linux

L'uso è concesso con una licenza che conferisce la piena libertà di eseguire, studiare, adattare, modificare, migliorare, distribuire il software

l'accesso al **codice sorgente** è condizione essenziale e pre-requisito della libertà di studio, adattamento alle proprie esigenze, modifica e miglioramento

# Software open source (2)

In specifico sono riconosciute:

- libertà di eseguire, per qualsiasi scopo (libertà 0)
- libertà di studiare come funziona il programma e adattarlo alle proprie esigenze (libertà 1)
- libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il prossimo (libertà 2)
- libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti apportati (e le versioni modificate), in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio (libertà 3)

Metodo bottom-up → sviluppo incrementale-evolutivo, dinamica dal basso, effetto di rete, convinzione di contribuire all'evoluzione scientifica, culturale e sociale della collettività. Maggiore rilevanza alla possibilità di condivisione delle conoscenze più che alla loro protezione; la remunerazione degli sforzi creativi può derivare dalle attività connesse allo sviluppo del programma più che dallo sviluppo in sé considerato, a cui si aggiunge la "stima sociale", che genera a sua volta un ritorno economico legato alla prestazione di servizi accessori

# Software open source (3)

Libertà di distribuire può essere soggetta solo alla condizione del **permesso** d'autore (copyleft) → obbligo di modificare e distribuire con lo stesso regime giuridico, ossia licenza open source; lo scopo è che il patrimonio del software open source si espanda progressivamente

**Licenza GPL** (General Public Licence) → autorizzazione conferisce libertà di eseguire, studiare, modificare, distribuire il software, cui si unisce il permesso d'autore copyleft

Non è software "di pubblico dominio" → soggetto al **diritto morale** (riconoscimento della paternità che deve essere indicata obbligatoriamente anche nelle versioni modificate) e al vincolo di **copyleft** 

Libero non vuole dire non-commerciale, né gratuito → molti gratuiti, ma la copia può essere fornita anche dietro pagamento, purché chi la riceve mantenga le libertà di eseguire, studiare, modificare, distribuire il software

# Software open source (4)

Software libero o open source usati come sinonimi, in realtà c'è una differenza:

- si parla di software open source quando la garanzia della libertà di usare, studiare, modificare e distribuire il software è prevalentemente motivata da ragioni tecniche, economiche o commerciali (software non libero è ritenuto soluzione non ottimale) → <a href="https://opensource.org">https://opensource.org</a>
- si parla di software libero o free software quando la garanzia della libertà di usare, studiare, modificare e distribuire il software viene vista come una scelta etica ispirata da ideali di libertà, altruismo e condivisione (c'è un movimento di carattere sociale su software libero) → <a href="http://www.gnu.org">http://www.gnu.org</a>

Modello proprietario e open source non sono necessariamente in conflitto, ma possono svolgere ruoli complementari → es. software con doppia licenza, una versione libera per le funzioni di base e una versione proprietaria arricchita di funzionalità ulteriori a pagamento

# **BANCHE DATI**



#### Banche dati o database

Raccolte di dati e informazioni o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo, che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore

(artt. 1 e 2, legge 633/1941)

- selettive → i contenuti sono selezionati in modo originale
- dispositive → seppur la selezione non sia creativa, è originale la disposizione del materiale

La tutela delle banche dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto

I dati che si presentano come sistemi organizzati (dataset), con tali caratteristiche, sono oggetto di tutela.

#### Diritto d'autore

Il legislatore dispone una doppia tutela

1) diritto d'autore su banche dati selettive o dispositive → diritto esclusivo dell'autore di eseguire o autorizzare la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo o forma, la traduzione, l'adattamento, e le modifiche, nonché qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie. Principio di esaurimento è presente ed è limitato alla prima vendita di una copia

tutela ha ad oggetto la forma espressiva

durata tutela dei diritti di utilizzazione economica → 70 anni dalla morte del creatore (art. 64-quinquies, legge 633/1941)

**Libere utilizzazioni** → diritti e prerogative che non richiedono l'autorizzazione (art. 64-sexies) → accesso, consultazione o impiego per esclusive finalità didattiche o di ricerca scientifica, per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale; utente può porre in essere attività che spettano al titolare, se necessarie per l'accesso alla banca dati e il suo impiego.

#### Diritto sui generis o del costitutore

**2) c.d. diritto sui generis o diritto del costitutore** → a prescindere da qualunque requisito di originalità, tutela del costitutore

**costitutore** → il soggetto che effettua **investimenti rilevanti** per la costituzione o la verifica o la presentazione di una banca dati, impegnando mezzi finanziari, tempo e lavoro

(art. 102-bis legge 633/1941)

Il costitutore ha il diritto di vietare le operazioni di estrazione o reimpiego di parti sostanziali o della totalità della banca dati  $\rightarrow$  ha ad oggetto il contenuto informativo, i dati nel loro insieme

diversa finalità motiva diversa durata della tutela dei diritti di utilizzazione economica:

15 anni



#### Grazie per l'attenzione

#### Fernanda Faini

Research Fellow e docente in diritto dell'informatica – Università di Pisa

email fernanda.faini@jus.unipi.it

**Linked** in fernandafaini

